



Numero registro generale 28818/2020

Numero sezionale 3049/2023

Numero di raccolta generale 32165/2023

Data pubblicazione 20/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DANILO SESTINI	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

TRASPORTO
SPEDIZIONE

Ud.28/09/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28818/2020 R.G. proposto da:

-ricorrente-

contro

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2315/2020

depositata il 11/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

1.-La società XXXX srl, già XXXXs srl, ha ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di prestazioni di trasporto (circa XXX euro di credito), sulla base di fatture già emesse nei confronti della società XXXXX srl. 2.- Quest'ultima ha proposto opposizione, eccependo innanzitutto che il credito vantato dalla XXXX srl, ed oggetto del decreto ingiuntivo, già prima che l'ingiunzione venisse richiesta, era stato in realtà ceduto dalla stessa XXXXXX ad altra società, la XXX, con la quale poi è intervenuta compensazione, ossia quel credito è stato compensato con diverso ed opposto credito vantato dalla XXI. Inoltre, ha eccepito la XX di essere a sua volta creditrice della XX per crediti diversi.

3.-L'opposizione della XXXXXX è stata rigettata dal Tribunale di Padova, il quale, da un lato, ha osservato che l'atto di cessione del credito, comunicato a XXXXXX da XXXXXX attraverso una Pec, era stato però da XXXXXX disconosciuto e, a fronte di tale disconoscimento, non v'era stata istanza di verifica da parte di XXXXXX, e dunque quel documento non poteva provare alcuna cessione. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che XXXXXX non aveva affatto fornito la prova della esistenza di suoi crediti da portare in compensazione. 3.1.- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

4.-XXXXXX srl propone ricorso con sei motivi di censura, mentre XXXXXX Service srl si è costituita con controricorso.

Considerato che



5.- Il **primo motivo** di ricorso prospetta una violazione dell'articolo 214 c.p.c.

La questione è la seguente. XXXXXX, per contestare il credito della XXXXXX, aveva depositato una pec, cui era allegata una cessione di quel credito, che in precedenza XXXXXX aveva fatto ad altra società, la MSC srl.

Ciò al fine di dimostrare che XXXXXX faceva valere un credito che non aveva più in quanto ceduto ad altra società.

Tuttavia XXXXXX ha disconosciuto il documento, allegato alla pec, contenente la cessione del credito, e, a fronte di tale disconoscimento, XXXXXX non ha chiesto la verifica, con la conseguenza che il Tribunale non ha tenuto conto di quell'atto.

Secondo XXXXXX invece, quel documento, allegato alla pec, e privo di firma digitale, non andava disconosciuto, non poteva cioè essere oggetto di disconoscimento, ma soltanto di contestazione della sua conformità all'originale (2712 c.c.). Ma, soprattutto, poiché quel documento era allegato ad una posta elettronica certificata (che dunque fa fede) è attratto al regime di quest'ultima, ossia è atto opponibile a terzi e vincibile solo con consulenza tecnica, volta a dimostrare che l'atto, dal punto di vista informatico, non proviene da chi ne certifica l'invio.

In sostanza, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere valido il disconoscimento di quell'atto- la cessione del credito- e dunque avrebbero errato nel ritenere che, valido il disconoscimento, andasse richiesta la verifica, che non v'è stata.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio.

I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare



altresì la veridicità di ciò che è allegato. Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.

Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell'ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo.

Del resto, se come assume il ricorrente, la certificazione della posta elettronica si estende al documento allegato, non si vede perché debba potersi contestare quest'ultimo solo per la mancata corrispondenza all'originale (2712 c.c.): la certificazione stessa vale a renderlo originale. La norma citata serve solo a far sì che le copie vengano verificate, ossia che, depositata in atti una copia, si dimostri che essa è conforme all'originale. Nel caso presente, non solo non risulta che il documento allegato alla PEC fosse una copia (altra cosa è il duplicato informatico), ma soprattutto, non può dirsi che fosse una copia per il fatto di non essere firmato digitalmente, non essendo la firma digitale (che può non esserci anche su un originale) a caratterizzare la copia o la riproduzione fotografica.

6.- Con il **secondo motivo** si prospetta un omesso esame di un fatto decisivo.

Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata non ha dato alcun conto della prova in atti dell'invio della pec da parte della XXXXXX srl,



che era documentata dal log, ossia dalla certificazione del gestore di posta.

Il motivo è inammissibile.

Che la pec fosse stata inviata da XXXXXX srl e ricevuta dalla XXXXXX, qui ricorrente, è circostanza pacifica, non messa in dubbio: piuttosto, i giudici di merito, correttamente, come si è detto prima, hanno escluso che dalla certificazione della pec potesse derivare un regime particolare agli allegati, escludendo la possibilità di un loro disconoscimento ad opera della controparte. Che è questione diversa.

7.- Il **terzo motivo** prospetta una insufficiente motivazione.

Secondo la ricorrente, anche a prescindere dal documento, allegato alla PEC, ed idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione del credito, di tale cessione c'era prova diversa, e consisteva nella stessa dichiarazione contenuta nella PEC con cui XXXXXX, mittente, dichiarava di voler trattenerne la somma relativa al credito vantato e ceduto alla XXXXXX, ed in particolare dalla esistenza di altre cessioni, nonché di altri documenti, versati in atti, dai quali era agevole ricostruire non solo l'avvenuta cessione del credito, ma altresì l'esistenza di crediti XXXXXX da opporre in compensazione.

Il motivo, inteso come censura della motivazione, è infondato.

La Corte precisa che la decisione di primo grado è corretta << sol che si consideri che l'appellante non ha benché minimamente indicato a quali altre evidenze di prova abbia inteso riferirsi >> (p. 7). E dunque ha ritenuto non specifica la difesa del ricorrente in primo grado, ed altrettanto in appello.

8.- Il **quarto motivo** prospetta violazione dell'articolo 115 c.p.c.

La ricorrente ritiene errata la tesi dei giudici di appello circa la non contestazione, da parte sua, del credito vantato da XXXXXX: ritiene invece XXXXXX di avere diffusamente contestato il credito opposto e



che dunque è errata la decisione impugnata nel punto in cui si fonda sulla non contestazione.

Il motivo è inammissibile.

Infatti i giudici di appello non assumono che XXXXXX non ha contestato i fatti e che dunque tale comportamento assume valore probatorio, piuttosto ritengono che la difesa è stata generica, ossia fatta <<senza offrire alcun elemento da cui desumere l'insussistenza della obbligazione ovvero un fatto estintivo>>, che è giudizio sul difetto di allegazione e prova, non sulla non contestazione.

Aggiungono poi i giudici di merito che, anche a voler intendere la decisione di primo grado come basata sulla regola della non contestazione, ed anche dunque a volerla ritenere, perciò stesso errata, tuttavia << le evidenze documentali consentono di ritenere provate prestazioni di trasporto rese dalla Bertrans (vecchio nome della XXXXXX, ndr) in favore dell'appellante>>.

Quindi la *ratio* non è il rigetto dell'appello per non avere l'appellante contestato i fatti, ossia il credito (115 c.p.c.), ma è il rigetto dell'appello per non aver provato l'insussistenza di quel credito.

9.-Il **quinto motivo** prospetta un vizio di motivazione.

Sostiene la ricorrente di avere adeguatamente documentato l'esistenza di un suo credito da compensare con quello vantato da XXXXXX, e ritiene che di tale documentazione i giudici di merito non hanno tenuto alcun conto: la documentazione era stata depositata nei termini dell'articolo 183 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Si chiede di censurare l'apprezzamento di prove documentali che è riservato al giudice di merito, e di cui peraltro non si conosce il contenuto.

10.- Il **sesto motivo** denuncia omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie.



Ritiene la ricorrente di avere chiesto dei mezzi di prova con le note di cui all'articolo 183 c.p.c e che, a fronte di tale richiesta, non vi è stata alcuna decisione da parte del giudice di merito. Ribadisce che, per contro, si trattava di prove ammissibili e rilevanti, su cui avrebbe dovuto esserci motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Si censura qui una decisione di primo grado, che invece andava censurata in quella fase, e non si chiarisce se la questione del rigetto delle prove in primo grado sia stato oggetto di specifico appello, ed in che termini.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 28/09/2023.

Il Presidente
DANILO SESTINI

